



1. INTRODUZIONE

Di seguito sono rintracciabili i vincoli urbanistico – territoriali previsti dal Piano Regolatore Comunale (e dagli altri strumenti pianificatori di riferimento), rilevanti nell'area di localizzazione della Centrale a Ciclo Combinato.

Data la localizzazione del sito nell'ambito di un complesso industriale, non si riscontra alcun vincolo per ciò che concerne:

- Capacità insediativa residenziale teorica;
- Aree per servizi sociali;
- Aree destinate ad attività commerciali;
- Aree destinate a fini agricoli e silvo-pastorali fasce e zone di rispetto (ed eventuali deroghe) d'infrastrutture produttive;
- Beni culturali da salvaguardare;
- Aree di interesse storico e paesaggistico;
- Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- Siti di Interesse Comunitario.

2. COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Falconara Marittima (Tabella 2.1) è stato approvato dal Consiglio Provinciale in adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale.

Le Norme Tecniche d'Attuazione (NTA) hanno per oggetto le trasformazioni fisiche e funzionali di rilevanza urbanistica, ambientale, paesistica dell'intero territorio comunale.

Di seguito si riportano le tabelle 2.1, 2.2, definite sulla base di quanto già incluso nel Quadro Programmatico dello Studio d'Impatto Ambientale.



Tabella 2.1– Comune di Falconara Marittima- Piano Regolatore Generale

Comune di Falconara Marittima– Piano Regolatore Generale	
Data di pubblicazione e durata	Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 96 del 23/6/03 Il P.R.G.'99 ha validità a tempo indeterminato, le sue previsioni sono commisurate ad un arco di tempo decennale e può essere sottoposto a varianti. Delibera del Consiglio Comunale del 21 Dicembre 2005: approvazione della variante al PRG. Aggiornamento del foglio di APU 2 del PRG 99 – adozione ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/9234/92
Responsabile dell'approvazione	Consiglio Provinciale- Provincia di Ancona
Estensore del documento	Comune di Falconara Marittima
Riferimenti legislativi	Legge Quadro 1150/1942 e successive modificazioni, L 10/1977, L.R. 18/1983 e L.R. 70/1995
Finalità	Il PRG: <ul style="list-style-type: none">- formula gli obiettivi di piano in armonia con quanto previsto dal Piano Territoriale Provinciale;- precisa, per il periodo di validità del piano, le previsioni di andamento demografico e d'occupazione nei diversi settori produttivi, identificando le quote di fabbisogno residenziale ed industriale.- distribuisce e articola sul territorio le aree idonee a soddisfare quanto sopra; prevede la normativa tecnica, urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, ambientale, per la disciplina di tutela e di uso del suolo e degli edifici, in riferimento agli insediamenti- residenziali, produttivi, commerciali, turistici, agricoli, terziari, di servizio e con riguardo alle specifiche destinazioni, ai tipi e modalità di intervento, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge.
Contenuti	Il PRG si compone delle Norme Tecniche d'Attuazione, di seguito NTA, e delle planimetrie di piano.
Indirizzi inerenti l'iniziativa	I vincoli estratti dal PRG che possono influenzare la realizzazione dell'iniziativa di api sono riassunti in Tabella 2.2 e sono rappresentati nella Figura 2.1.



Tabella 2.2 Vincoli del PRG di interesse

Vincoli	
Riferimento	Indirizzo/divieto/obbligo
Scheda APU 2, SATB2, ZUD1, inquadramento dell'area di raffineria	<p>Nelle aree interessate dalle attività industriali dell'api (sottozona A,B,C), sono consentiti interventi di miglioramento della sicurezza esterna ed interna, in vista di una futura riconversione produttiva ecocompatibile, di una radicale trasformazione urbanistica e riqualificazione ambientale. Nel medio e lungo termine, sulla base del programma progetto sono previste: Nella sottozona "A" - Esclusione di qualsiasi tipo di impianto produttivo - industriale; - Usi ed interventi finalizzati ad una riconversione produttiva in un ottica di sviluppo ecocompatibile.</p> <p>Nella sottozona "B" - Esclusione di qualsiasi tipo di impianto produttivo-industriale; - Il mantenimento della volumetria esistente con opportuna rilocalizzazione in sito; - Riqualificazione ambientale e funzionale del quartiere di Villanova a della spiaggia.</p> <p>Nella sottozona "C" - Esclusione di qualsiasi tipo di impianto produttivo - industriale; - Usi ed interventi finalizzati all'integrazione funzionale e formale con le adiacenti aree di riconversione a al miglioramento complessivo della qualità urbana.</p>
Art.12, comma 9 N.T.A. "Trasformazioni territoriali connessi a grandi opere di ingegneria, a reti infrastrutturali e tecnologiche , a bonifiche di aree instabili e alla riduzione del rischio idrogeologico"	Per questi tipi di trasformazione in aree a diversa pericolosità, si impone la presenza di una relazione geologica.
Art.12, comma 10, N.T.A "Trasformazioni territoriali in aree esondabili connessi a reti infrastrutturali e tecnologiche"	Per tali opere si impone la redazione di relazioni sulle caratteristiche idrologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e sulla dinamica fluviale delle aree oggetto degli interventi di trasformazioni, con l'obiettivo di definire in modo esaustivo il rischio di esondazione.
Art.12, comma 19, N.T.A "Aree interessate da fenomeni di esondazione del fiume Esino (Aree "B1a") e dei suoi fossi affluenti (Area "B1b")"	Sono vietate nuove edificazioni sia per insediamenti abitativi, privati e pubblici, sia produttivi; inoltre è vietata qualsiasi trasformazione dell'attuale assetto morfologico. Sono pertanto vietati interventi edificatori di ingegneria civile, di qualsiasi natura, che prevedono insediamenti temporanei o permanenti.
Art.13 ,comma 3a, 3g, 3h, N.T.A "Vincoli sui corsi d'acqua (ambiti di vincolo individuati ai sensi della legge Galasso n.431/85)"	All'interno delle fascia di pertinenza -Comma 3a: è vietata ogni nuova edificazione, anche precaria e amovibile -Comma 3g: vieta i movimenti di terra che alterano in modo sostanziale e/o stabilmente i profilo del terreno Comma 3h: vieta il transito di mezzi motorizzati fuori strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private
Art.16 ,comma 6 "Centri e nuclei storici (ambiti di vincolo individuati ai sensi della legge Galasso n.431/85)" Delibera comunale n. 50 del 23/6/98 Scheda SATB2-ZUR2.	Per il quartiere Fiumesino, la scheda SATB2-ZUD2, fissa come obiettivo la realizzazione di interventi non ancora definiti volti alla riduzione dei rischi ambientali
Vincolo Pozzi (zona di rispetto, art 6 DPR 236/88)	L'art. 6 del DPR vieta, nell'ambito della zona di rispetto dei pozzi, la dispersione di fanghi ed acqua reflue, anche se depurati.
Vincolo filtro verde	Rappresenta le aree destinate alla funzione di filtro ambientale



3. VINCOLI AEROPORTO

L'area su cui insiste la raffineria api ricade sotto la cosiddetta "area di transizione" aeroportuale prevista dalle norme internazionali ICAO per una fascia di 3 km intorno al perimetro dell'aeroporto di Falconara M.ma.

L'unica limitazione prevista per tale area riguarda l'altezza degli impianti industriali, che non può superare la quota di + 45 m sul piano campagna dell'aeroporto (altitudine media + 12m s.l.m.) e quindi la quota di + 57 m s.l.m. secondo la legge 04.02.1963 n. 58.

Per ciò che riguarda il "cono d'atterraggio" soltanto l'estrema zona sud della raffineria è interessata.